

## LA DONAZIONE

La **donazione** è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

È un contratto consensuale, esso si perfeziona nel momento in cui si forma il consenso delle parti; il trasferimento del diritto è un **effetto reale** del contratto, mentre ne sarà **effetto obbligatorio** la consegna della cosa donata, che è cosa già di proprietà del donatario per effetto reale del contratto.

L'oggetto del contratto può essere quanto mai vario:

può trattarsi del trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale su una cosa, può essere anche l'assunzione di un'obbligazione avente ad oggetto un'unica prestazione oppure prestazioni periodiche.

Per la donazione è richiesta, a pena di nullità **la forma solenne** a garanzia dell'effettiva e spontanea volontà di donare del donante.

Può donare solo chi ha la **piena capacità naturale e di disporre**: sono esclusi pertanto i minori, gli emancipati, gli inabilitati e gli interdetti

la donazione compiuta da soggetto non interdetto ma affetto da cause che gli procurino uno stato di incapacità di intendere e volere al compimento della disposizione a favore del donatario può essere annullata entro 5 anni dal suo compimento su istanza dello stesso autore della disposizione, dei suoi eredi o aventi causa.

I principali tipi di donazione sono:

### **donazione remuneratoria**

Si parla di donazione remuneratoria quando un comportamento particolarmente meritevole del donatario determina la liberalità del donante in particolare per riconoscenza, in considerazione dei meriti del donatario.

### **donazione indiretta (o liberalità atipiche)**

La donazione indiretta si realizza attraverso tutti quegli atti di liberalità che, senza forme solenni, determinano diminuzione patrimoniale per il disponente e arricchimento del donatario, praticamente gli effetti tipici del contratto di donazione. (ad esempio una remissione di debito.

### **Donazione manuale**

Sono le donazioni che hanno per oggetto somme di denaro altre cose mobili di modico valore; Queste sono valide anche mancanza dell'atto pubblico, purché vi sia stata la consegna.

La donazione può essere revocata dal donante in due casi:

- **per sopravvenienza di figli o di altri discendenti**: tale revoca non è automatica, ma deve essere domandata dal donante con azione che si prescrive in 5 anni
- **per ingratitudine del donatario** entro un anno dalla conoscenza del fatto. se il donatore aveva venduto il bene dovrà restituirne il valore; non sono soggetti a revoca le donazioni remuneratorie.